



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 139 del 26/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 PER L'ACCESSO A SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **08:30** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

ZANGA GIANMARIO	Sindaco	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Vice Sindaco	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Assessore	Presente
MAFFEIS PAOLO	Assessore	Presente
ROTA MARIA TERESA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale SAIA LEANDRA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. ZANGA GIANMARIO che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 172 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, comma 1 lett. c) prescrive l'obbligo per il Comune di allegare al Bilancio di Previsione «le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni»;

DATO CHE in esecuzione del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lett. f) e dall'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la competenza in materia di determinazione delle aliquote delle tariffe e del costo specifico dei servizi spetta alla Giunta Comunale;

ATTESO CHE l'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, salvo eventuale differimento, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che si rende necessario approvare per l'anno 2025 le tariffe, le riduzioni, nonché le soglie di applicabilità delle stesse per i servizi sociali comunali e di Ambito, rispettose del nuovo regolamento generale in materia di servizi sociali ;

RITENUTO opportuno tutelare le fasce più deboli della popolazione residente, con particolare riferimento ai servizi alla persona a domanda individuale ed in applicazione al principio generale di servizi e di interventi di protezione e promozione sociale (Riforma del Terzo Settore – Legge Delega 106/2016-);

VERIFICATO che il Comune di Albano Sant'Alessandro non è Ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO CHE, come visionabile nell'elenco TARIFFE ANNO 2025 allegato, si procede a prevedere ed approvare le stesse e le relative soglie di applicabilità, con lo scopo di ottenere, al contempo, sia una adeguata copertura del costo del servizio, sia la progressività della tariffazione, in modo tale che la compartecipazione degli utenti alla spesa sostenuta dall'Ente risulti coerente con il principio di equità sociale;

RICHIAMATA la comunicazione dall'Ambito territoriale di Seriate del 19/01/2024 con la quale si comunicava la decisione assunta all'unanimità dei sindaci presenti all'incremento del contributo per l'affido a favore delle famiglie affidatarie, ora fissato in euro 650,00 mensili ;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 159/2013;

RICHIAMATO il “ Regolamento generale in materia di servizi sociali” approvato con D.C.C. 38/2015 che definisce le modalità di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza;

VERIFICATA

La necessita' di approvare le **TARIFFE ANNO 2025** per la fruizione di servizi sociali Comunali e di Ambito, così come da modulistica allegata alla presente e considerata parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art 5 della legge 328/2000 “Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore (...);

RICHIAMATO, quale criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), alla luce del quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini. La sussidiarietà orizzontale, in particolare, opera come limite all'esercizio delle competenze da parte dei pubblici poteri: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta, in via preferenziale, ai privati o alle formazioni sociali, mentre l'ente locale ha un ruolo meramente sussidiario, di coordinamento, controllo, promozione e sostitutivo, solo nel caso in cui gli obiettivi fissati possano essere meglio perseguiti dal livello di governo superiore;

VISTA, ai fini della declinazione del succitato principio, la deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ribadisce per il Comune il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini istituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

Ai fini della motivazione del presente atto, pare interessante la seguente precisazione della Sezione:

“L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria”. La disposizione precisa altresì che detti enti, “che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, chiarendo al riguardo che “sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le

associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che l'Amministrazione comunale intende, con la gestione di attività svolte da associazioni, privilegiare un servizio di competenza del Comune svolto in via mediata da un soggetto terzo. Ed è quanto stabilito dal D. Lgs. n. 78/2010. Di fatto, a tal riguardo, le Corti dei Conti si sono espresse escludendo ogni responsabilità dell'Amministrazione qualora il contributo erogato, sia finalizzato non a promuovere l'immagine del Comune, ma a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nel compito dell'ente comunale, svolte nell'interesse della collettività;

VISTI

- Legge nr. 328 del 08.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.Lgs 117/2017: Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Regolamento in materia di servizi sociali approvato con D.C.C. n. 38/20215;
- il Regolamento di contabilità comunale approvato con D.C.C. n. 20 del 18.11.2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** espresso **FAVOREVOLMENTE** dal Responsabile del servizio interessato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE** espresso **FAVOREVOLMENTE** dal Responsabile del servizio Finanziario;

VISTO

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le **TARIFFE COMUNALI E DI AMBITO per l'anno 2025** in materia di Servizi Sociali così come allegate ;
- **DI DISPORRE** l'applicazione delle tariffe a decorrere dal **01.01.2025**;

- **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs n. 33 del 14.03.2013, anche nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti organi indirizzo politico” del sito istituzionale del Comune di Albano Sant’Alessandro;
- **DI AUTORIZZARE** il responsabile del servizio ad eseguire tutti gli atti inerenti e conseguenti il seguente provvedimento.
- Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **39** del **26.11.2024**

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Generale
SAIA LEANDRA



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2024 / 1277
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 PER L'ACCESSO A SERVIZI
SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE
IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 21/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2024 / 1277
Attività di supporto alle politiche sociali

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 PER L'ACCESSO A SERVIZI
SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE
IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Albano S.A., 21/11/2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E TRIBUTARIO
NEMBRINI TAMARA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 139 del 26/11/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 PER L'ACCESSO A SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 16/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
SAIA LEANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 139 del 26/11/2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 PER L'ACCESSO A SERVIZI SOCIALI COMUNALI E DI AMBITO AI SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 11/12/2024 per 16 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Albano S.A., 16/01/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAIA LEANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)